

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

N. 399

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 luglio 2022)



Al Ministro dell'Istruzione

Come e finote pervisute,

Al fine di acquisire il parere previsto dall'articolo l'articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte della Commissione parlamentare competente per materia, Le trasmetto lo schema dell'ordinanza ministeriale, unitamente alla relazione tecnico-illustrativa, con la quale si intende disciplinare la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

fu



Patrizio Bianchi

Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama
ROMA

e, p.c. On. Federico D'Incà
Ministro per i Rapporti con il Parlamento
Largo Chigi, 19
00187 – ROMA



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Relazione tecnico-illustrativa sullo schema di “*Ordinanza ministeriale concernente la sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022*”.

Lo schema di “*Ordinanza ministeriale concernente la sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022*” è stato predisposto ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), e dell’articolo 1 del decreto - legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Il suddetto articolo 1, comma 956, prevede che “*con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41*”.

Lo svolgimento della sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è previsto dall’articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguardante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*” per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione d’esame.

Gli sviluppi della situazione epidemiologica hanno imposto, negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, un generale ampio ricorso alla didattica a distanza e hanno comportato una forte differenziazione tra i territori a livello di misure adottate, con innegabili riflessi sul percorso formativo degli studenti del corrente anno scolastico 2021/2022. La ripresa in presenza delle attività didattiche dal corrente anno scolastico ha costituito un segnale di graduale ritorno alla normalità, che viene recepito anche nella presente proposta di svolgimento della sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, coerentemente con quanto previsto per la sessione ordinaria.

Il presente schema di provvedimento, difatti, individua le date di svolgimento della prima e della seconda prova scritta e dei colloqui per i candidati che, come anzi riportato, per gravi e documentati motivi non hanno potuto sostenere o concludere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nei tempi previsti per la sessione ordinaria, secondo le medesime modalità di svolgimento previste per la sessione ordinaria dall’O.M. 14 marzo 2022, n. 65, recante “*Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022*”.

Anche per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni d’esame si mantengono le medesime previsioni di cui all’O.M. del 14 marzo 2022, n. 66 riguardante “*Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022*”.

Lo schema di provvedimento è stato oggetto di informativa sindacale preventiva ed è stato trasmesso al Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) per il prescritto parere, espresso nella seduta plenaria n. 89 dell’11 luglio 2022.

Il predetto organo collegiale ha formulato alcune osservazioni di carattere generale e sul dispositivo.

Con riferimento alle osservazioni di carattere generale, l’organo collegiale nazionale esprime l’auspicio che “*anche nella sessione straordinaria, nella predisposizione delle tracce relative alle diverse tipologie testuali previste per la*



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

prima prova scritta siano individuate le tematiche che meglio possano interpretare le attività svolte dai candidati nel triennio conclusivo del loro percorso di studi”.

In merito al dispositivo, il CSPI suggerisce di evitare lo svolgimento della sessione straordinaria nella settimana in cui, con date diversificate per ogni regione, hanno inizio le lezioni dell'a.s. 2022/23 e di anticipare o posticipare la data di inizio della sessione, tenendo in debita considerazione sia gli impegni legati all'avvio dell'anno scolastico (esami integrativi e di idoneità, prove degli studenti con sospensione di giudizio, ecc.) sia i calendari dei test di ammissione ai corsi di laurea.

La predetta richiesta non è stata accolta, in quanto l'anticipo risulterebbe inopportuno poiché contrarrebbe i tempi necessari alle operazioni per la richiesta, l'invio e lo scarico del plico telematico della prima prova scritta, e il posticipo potrebbe creare situazioni di conflitto con i calendari dei test di ammissione ai corsi di laurea.

Il CSPI chiede di precisare che la data di svolgimento del colloquio prevista dall'art. 2, comma 3, dello schema di ordinanza sottoposta a parere è riferita alla sola ipotesi in cui la commissione d'esame non debba esaminare candidati che devono sostenere anche le prove scritte.

Il testo dell'art. 2, comma 3, in accoglimento dell'osservazione, è stato ridefinito chiarendo che la data di svolgimento della prova orale per i candidati che non devono sostenere solo tale prova è riferita ai casi in cui non siano presenti contestualmente altri candidati che devono sostenere anche le prove scritte.

Si dettagliano di seguito, i contenuti degli articoli dello schema di provvedimento.

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

Nel primo articolo vengono riportate le finalità del provvedimento e la nomenclatura delle definizioni utilizzate nello stesso.

Articolo 2

(Sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2021/2022)

L'articolo stabilisce, al comma 1, il diario dello svolgimento della prima prova scritta (14 settembre 2022), della seconda prova scritta (15 settembre 2022) e dei colloqui (dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte e pubblicazione degli esiti degli scritti) della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2021/2022.

Al comma 2, viene specificato che, per i candidati che non debbono svolgere la prima prova scritta, lo svolgimento della seconda prova scritta si svolgerà il giorno 15 settembre 2022.

Il comma 3 prevede che, laddove non siano presenti candidati che devono svolgere alcuna prova scritta, i colloqui avranno inizio il giorno 14 settembre 2022.



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Articolo 3

(Candidati della sessione straordinaria)

Viene specificata la tipologia di candidati ammessi alla sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2021/2022 di cui all'art. 26 dell'O.M. 65/2022, ovvero coloro che, in casi eccezionali e debitamente documentati, non abbiano potuto sostenere le prove scritte o sostenere il colloquio entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione nella sessione ordinaria e suppletiva.

Articolo 4

(Commissioni d'esame della sessione straordinaria)

L'articolo 4, al comma 1, stabilisce la data di insediamento delle commissioni d'esame (12 settembre 2022) nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria.

Il comma 2 fornisce indicazioni per la eventuale sostituzione di membri assenti in analogia con quanto previsto per la sessione ordinaria.

Il comma 3 fornisce indicazioni circa i compensi spettanti ai componenti delle commissioni d'esame.

Al riguardo si rappresenta che gli emolumenti da corrispondere sono stabiliti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2007 e consistono in una quota del compenso forfetario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità con quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria.

Il fabbisogno grava, come in occasione della sessione ordinaria, sul capitolo 2549, piano gestionale 7, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'e.f. 2022.

Articolo 5

(Effettuazione del colloquio in videoconferenza)

Viene stabilita, limitatamente allo svolgimento del colloquio ed in analogia con quanto previsto per la sessione ordinaria, la possibilità di effettuazione dello stesso in videoconferenza in presenza di particolari e documentate situazioni dei candidati.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

Il comma 1 rimanda all'ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 65 recante "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", per quanto non espressamente previsto.



Ministero dell'istruzione

Ordinanza ministeriale concernente la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022

IL MINISTRO

- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, e in particolare l'articolo 1, comma 956, che dispone che “*in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41*”;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, concernente “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 1;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguardante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*” e, in particolare, l'articolo 17, comma 11, che prevede che, per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista, tra l'altro, una sessione straordinaria d'esame;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2007, concernente il compenso spettante al presidente e ai commissari dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 14 marzo 2022, n. 65, recante “*Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022*”, e in particolare l'articolo 26, comma 5, ai sensi del quale il Ministero dell'istruzione, sulla base dei dati forniti dai competenti Uffici scolastici regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o, comunque, prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni;



Ministero dell'istruzione

- VISTA** l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 14 marzo 2022, n. 66, riguardante *“Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”*;
- ATTESA** la necessità di emanare, ai sensi del citato l'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disposizioni concernenti lo svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- INFORMATE** le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- VISTA** la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 5 luglio 2022, e il conseguente parere approvato nella seduta plenaria n. 89 dell'11 luglio 2022;
- RITENUTO** di accogliere la richiesta formulata dal CSPI che non appare in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limita le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
- RITENUTO** di non accogliere la richiesta del CSPI di anticipare o posticipare la data di inizio della sessione, in quanto l'anticipo risulterebbe inopportuno poiché contrarrebbe i tempi necessari alle operazioni per la richiesta, l'invio e lo scarico del plico telematico della prima prova scritta, e il posticipo potrebbe creare situazioni di conflitto con i calendari dei test di ammissione ai corsi di laurea;
- ACQUISITI** i pareri della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati e della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica, resi rispettivamente il e il e tenuto conto delle relative osservazioni;

ORDINA

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **USR**: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
 - b) **dirigente/coordinatore**: dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o coordinatore didattico delle istituzioni scolastiche paritarie;
 - c) **ordinanza esame di Stato secondo ciclo**: ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 65;



Ministero dell'istruzione

Articolo 2

(Sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2021/2022)

1. La sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, si svolge secondo il seguente diario:
 - prima prova scritta: mercoledì **14 settembre 2022**;
 - seconda prova scritta: giovedì **15 settembre 2022**, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni, secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria;
 - inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte e pubblicazione degli esiti degli scritti.
2. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta prevista per gli specifici indirizzi di studio si svolge giovedì **15 settembre 2022**.
3. Ove non siano presenti candidati che sostengono le prove di cui ai commi 1 e 2, per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo mercoledì **14 settembre 2022**.

Articolo 3

(Candidati della sessione straordinaria)

1. Svolgono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nella sessione straordinaria di cui alla presente ordinanza i candidati di cui all'articolo 26 dell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo.

Articolo 4

(Commissioni d'esame della sessione straordinaria)

1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì **12 settembre** presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.
2. Le sostituzioni dei componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei commissari, dall'USR nel caso dei presidenti, avendo cura di contemperare l'esigenza del regolare svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione con la più ampia finalità del contenimento della spesa pubblica.
3. Ai componenti le commissioni spetta una quota del compenso forfetario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità con quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria. Il fabbisogno grava sul capitolo 2549, piano gestionale 7, dello stato di



Ministero dell'istruzione

previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'e.f. 2022.

4. I dirigenti preposti agli USR e i dirigenti/coordinatori provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al comma 1.

Articolo 5

(Effettuazione del colloquio in videoconferenza)

1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame inoltrano al dirigente/coordinatore, prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore, o il presidente della commissione, dispone la modalità d'esame in videoconferenza.
2. Restano attuabili, ove necessario, le misure di cui all'articolo 35, comma 4, dell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo.
2. I dirigenti/coordinatori degli istituti sede d'esame per la sessione straordinaria danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo.

Il Ministro dell'istruzione

Prof. Patrizio Bianchi



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione sistema nazionale di istruzione

Segreteria Consiglio Superiore Pubblica Istruzione - Uff. I

Alla Segreteria del Capo Gabinetto

S E D E

e p.c. Al Presidente del CSPI
Dott. Francesco Scrima

S E D E

OGGETTO: Trasmissione pareri espressi dal CSPI nell'Adunanza del 11 luglio 2022.

In data 11 luglio 2022, si è riunito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per l'approvazione dei pareri richiesti dall'On.le Ministro relativi a:

1. schema di Ordinanza ministeriale concernente la «*Sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022*»;
2. schema di decreto del Ministro dell'istruzione recante «*procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228*».

Si trasmettono, pertanto, i testi dei predetti pareri così come pervenuti a questa Segreteria.

IL DIRIGENTE

Giacomo Moliterno

Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

schema di Ordinanza ministeriale concernente la «*Sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022*»

approvato nella seduta plenaria n. 89 dell'11/07/2022

tenutasi in modalità telematica

Premessa

Lo schema di Ordinanza ministeriale in esame disciplina lo svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/22, prevista dall'art. 26 dell'Ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 65, relativa all'"*esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/22*".

A partire dall'a.s. 2019/20, a causa del permanere dello stato di emergenza conseguente alla pandemia da SARS-COV-19, gli esami di Stato del secondo ciclo hanno subito significative modifiche che, in deroga alle modalità di svolgimento dell'esame indicate dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 62/2017, hanno previsto negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 lo svolgimento di una sola prova consistente in un colloquio in presenza, finalizzato ad accertare il profilo culturale, educativo e professionale delle studentesse e degli studenti e, nel corrente anno scolastico, l'introduzione di due prove scritte, la prima di italiano, comune a tutti gli indirizzi e definita a livello nazionale, la seconda sulle materie caratterizzanti gli specifici percorsi di studio individuate dal Ministero e predisposta collegialmente dai docenti delle suddette discipline presenti nelle commissioni operanti presso ciascun istituto.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), nel richiamare le considerazioni presenti nel proprio precedente parere espresso lo scorso 7 febbraio sull'Ordinanza ministeriale relativa all'"*esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/22*", auspica che, anche nella sessione straordinaria, nella predisposizione delle tracce relative alle diverse tipologie testuali previste per la prima prova scritta siano individuate le tematiche che meglio possano interpretare le attività svolte dai candidati nel triennio conclusivo del loro percorso di studi.

La raccomandazione assume particolare rilevanza soprattutto per i candidati che affronteranno la sessione straordinaria i quali, a seguito di gravi documentati motivi, si sono trovati nell'impossibilità di vivere l'esperienza dell'esame di Stato nella sessione ordinaria insieme ai compagni con cui hanno condiviso durante i tre anni di pandemia un percorso di studi difficile e non sempre lineare.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Nel merito delle specifiche disposizioni contenute nell'Ordinanza ministeriale sottoposta a parere, il CSPI rileva la presenza di possibili criticità legate sia alla data individuata per lo svolgimento della sessione straordinaria, in quanto coincidente in molte regioni con la settimana di inizio delle lezioni, sia alla possibilità, per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, di sostenere il colloquio nella data fissata per la prima prova scritta.

Tale ultima previsione, se non accompagnata dalla precisazione che l'anticipo della data di svolgimento del colloquio è possibile solo nel caso in cui alla stessa commissione non siano abbinati altri candidati che devono sostenere anche le prove scritte, rischia infatti di determinare criticità di tipo organizzativo per la gestione contemporanea delle due tipologie di prove.

Il CSPI, pertanto, suggerisce di evitare lo svolgimento della sessione straordinaria nella settimana in cui, con date diversificate per ogni regione, hanno inizio le lezioni dell'a.s. 2022/23 e di anticipare o posticipare la data di inizio della sessione, tenendo in debita considerazione sia gli impegni legati all'avvio dell'anno scolastico (esami integrativi e di idoneità, prove degli studenti con sospensione di giudizio, ecc.) sia i calendari dei test di ammissione ai corsi di laurea.

Il CSPI chiede, altresì, di precisare che la data di svolgimento del colloquio prevista dall'art. 2, comma 3, dello schema di ordinanza sottoposta a parere è riferita alla sola ipotesi in cui la commissione d'esame non debba esaminare candidati che devono sostenere anche le prove scritte.

Il CSPI esprime parere favorevole sullo schema di Ordinanza ministeriale in oggetto, con l'auspicio che siano accolti i suggerimenti proposti.